

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

RIESAME LEGGE REGIONALE

Utilizzazione di terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate in attuazione della legge nazionale n. 440 del 4.8.1978

Riesame legge regionale "Utilizzazione di terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate in attuazione della legge nazionale n.440 del 4.8.1978"

Il Consiglio regionale ha riesaminato
la seguente legge :

Art. 1 (Finalità della legge)

La Regione Puglia con la presente legge, in attuazione della legge 4/8/1978 n.440 contenente "norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate",

- detta norme per il recupero produttivo delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche al fine della salvaguardia degli equilibri idrogeologici e della protezione dell'ambiente;
- detta norme per la delega di funzioni amministrative in materia alle Province, alle Comunità montane ed ai Comuni.

Art. 2 (Definizione delle terre insufficientemente coltivate)

Per la definizione delle terre insufficientemente coltivate, secondo quanto previsto dall'art.2 della legge 4/8/1978 n.440, si tiene conto:

- a) delle vocazioni colturali delle zone, al fine di precisarne la potenzialità produttiva;
- b) della possibilità di una piena utilizzazione degli impianti aziendali o interaziendali esistenti;
- c) della possibilità, nelle zone servite da impianti irrigui, di utilizzare l'irrigazione;
- d) della possibilità di utilizzare le strutture di trasformazione e commercializzazione esistenti nelle zone;
- e) della possibilità e degli indirizzi produttivi fissati dagli strumenti programmatici regionali, zonali e delle Comunità montane, se esistenti;
- f) della produzione media, nell'ultimo triennio, dei terreni richiesti in assegnazione ^{del} produzione media ottenuta, per le stesse colture, in altre terre della stessa zona e con identica destinazione.

Art. 3 (Determinazione delle zone caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono)

I Consigli provinciali sono delegati ad individuare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le zone del territorio di loro competenza caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono e che siano suscettibili di utilizzazione per le finalità di cui all'art.1 della legge 4/8/1978 n.440.

All'uopo i Consigli provinciali si avvalgono dell'opera dell' ERSAP, dei giovani di cui alla legge 1/6/1977 n.285 e successive modificazioni e delle indicazioni dei Comuni e/o delle Comunità montane, per le zone del territorio in queste comprese.

Le Province, entro il termine di 30 giorni dalla determinazione delle zone, provvedono a far^{no} pubblicare l'elenco di sul Bollettino Ufficiale della Regione e all'Albo Pretorio dei Comuni interessati per la durata di 20 giorni.

Dopo la scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo, in caso di inattuazione da parte delle Province, i Comuni e/o le Comunità montane, per le zone in queste comprese, possono individuare zone del territorio di loro competenza caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono e proporre alla Provincia la pubblicazione. In tale caso, la Provincia provvede alla pubblicazione secondo le modalità di cui al terzo comma del presente articolo.

Entro 90 giorni dalla pubblicazione degli elenchi delle zone caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni per iscritto da depositare presso il competente ufficio della Provincia.

Il Consiglio provinciale provvede alla determinazione delle zone di territorio caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono e suscettibili di utilizzazione ai fini di cui all'art.1 della legge 4/8/1978 n.440, esaminando anche le osservazioni presentate dagli interessati, previo parere della Commissione provinciale di cui all'art.3 della suddetta legge, entro i successivi 60 giorni.

Art. 4 (Censimento delle terre incolte o abbandonate)

Dopo la determinazione delle zone di cui al precedente art. 3 e nel termine di tre mesi dal suo compimento, con le stesse modalità di cui alla norma citata, le Comunità Montane e, per i territori in esse non compresi, i Comuni provvedono al censimento delle terre incolte o abbandonate che si trovino nell'ambito delle dette zone secondo i criteri di cui all'art. 2, primo comma della legge 4/8/1978 n. 440.

Gli elenchi contenenti la classificazione delle terre, con tutti i dati necessari per la individuazione, sono pubblicati, entro il termine di 30 giorni dal compimento delle operazioni, sul Bollettino Ufficiale della Regione e all'Albo Pretorio dei Comuni interessati per la durata di 20 giorni.

L'inclusione dei terreni negli elenchi di cui al presente articolo viene notificata, a cura dei Comuni nei quali le terre ricadono, ai proprietari e agli aventi diritto a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine di cui al precedente comma. In caso di assenza, di irreperibilità o di rifiuto si applicano le disposizioni di cui all'art. 137 e seguenti del Codice di Procedura civile, in quanto applicabili.

Le cooperative agricole, le associazioni dei produttori, le organizzazioni professionali agricole, le organizzazioni sindacali bracciantili possono chiedere l'inclusione di terreni negli elenchi di cui al presente articolo.

I proprietari, gli aventi diritto e coloro che vi hanno interesse possono presentare per iscritto osservazioni in merito al censimento delle terre e alla loro classificazione.

Le Comunità Montane e per i territori in esse non compresi i Comuni adottano gli elenchi di cui al presente articolo, esaminando anche le osservazioni presentate dagli interessati, previo parere della Commissione provinciale di cui all'art. 3 della legge 4/8/78, n. 440.

Con le stesse modalità adottate per il censimento, si provvede all'aggiornamento degli elenchi.

Art. 5 (Criteri per l'utilizzazione agraria o forestale e per la formazione dei piani aziendali o interaziendali)

I piani aziendali o interaziendali presentati dai richiedenti l'assegnazione devono contenere precise indicazioni sulla utilizzazione agraria o forestale, per le finalità di cui all'art.1 della legge 4/8/1978 n.440, in coerenza con gli strumenti programmatici regionali, zonali e delle Comunità montane, se esistenti.

Art. 6 (Assegnazione delle terre)

Indipendentemente dalla determinazione delle zone, del censimento o della classificazione di cui all'art.4 della legge 4/8/1978 n.440, l'assegnazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate può avere luogo su richiesta dei proprietari o degli aventi diritto, di cui all'ultimo comma del citato art.3, e di qualunque interessato nel modo seguente.

La domanda di assegnazione va presentata alla Provincia territorialmente competente in tutto o in prevalenza e deve essere corredata:

- a) da tutti i dati necessari alla esatta individuazione delle terre e dalla indicazione della loro eventuale inclusione nelle zone caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono e relativa classificazione di cui all'art.4 della legge 4/8/1978 n.440;
- b) da un piano di sviluppo aziendale o interaziendale per i fini di utilizzazione agricola di cui all'art.1 della legge 4/8/1978 n.440, ovvero da un piano di utilizzazione forestale per la salvaguardia degli equilibri idrogeologici e della protezione dell'ambiente per le finalità previste dallo stesso surrichiamato art.1 in armonia con gli strumenti programmatici regionali, zonali e delle Comunità Montane, se esistenti.

Il proprietario o gli aventi diritto di cui all'ultimo comma dell'art.4 della legge 4/8/1978 n.440 che intendono coltivare direttamente, debbono darne comunicazione alle Province entro il termine di 45 giorni dalla notificazione.

I richiedenti possono avvalersi dell'assistenza dell'ERSAP per la redazione dei piani di sviluppo aziendale o interaziendale.

In ogni caso l'ERSAP, su richiesta di chi vi abbia interesse, provvede alla constatazione dello stato dei luoghi esistente al momento della presentazione della domanda di assegnazione.

Art. 7 (Compiti della commissione provinciale di cui all'art.3 della legge 4/8/1978 n.440 e provvedimento di assegnazione)

La Commissione provinciale di cui all'art.3 della legge 4/8/1978 n.440 si riunisce presso la sede della Provincia in cui ricade, in tutto o in prevalenza, la terra di cui si chiede l'assegnazione.

Espleta le funzioni di segretario un funzionario della Amministrazione provinciale indicato dalla Giunta provinciale.

Su designazione delle associazioni sindacali e degli enti rappresentati nella Commissione provinciale, il Presidente della Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla nomina dei componenti supplenti della detta Commissione provinciale.

La Commissione provinciale:

- a) emette parere motivato, nel rispetto del contraddittorio, sulla domanda di assegnazione entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al terzo comma dell'art.6 della presente legge e negli altri casi entro lo stesso termine di 45 giorni dalla presentazione della domanda di assegnazione, tenuta presente l'eventuale constatazione dello stato dei luoghi di cui all'ultimo comma dell'art.6 della presente legge.
Ove risulti il difetto di contraddittorio, la Commissione provinciale provvede d'ufficio alla integrazione;
- b) nel caso di presentazione di più domande relative alla stessa terra, idonee alla finalità di cui all'art.1 della legge 4/8/1978 n.440, procede alla comparazione dei piani di sviluppo aziendali o interaziendali presentati valutando in concreto i requisiti tecnici dei piani e i requisiti soggettivi dei richiedenti;
- c) sentite le parti, stima e determina l'entità dei rimborsi per lavori in corso per qualsiasi altro titolo legittimo di cui al terzo comma dell'art.6 della legge 4/8/1978 n.440;

- d) esprime parere sulla durata della concessione in base alle disposizioni vigenti in materia di affitto di fondo rustico e comunque per una durata rapportata ai tempi di realizzazione e sfruttamento del piano aziendale o interaziendale;
- e) vigila sulla attuazione dei piani aziendali o interaziendali emettendo alla scadenza di ogni anno solare successivo all'assegnazione parere motivato che viene notificato nel termine di 20 giorni all'assegnatario e agli altri richiedenti la stessa terra;
- f) nell'espletamento della sua attività, può avvalersi dell'opera dell'ENSAP.

Il provvedimento di assegnazione è emesso, entro 20 giorni dalla ricezione del parere della Commissione provinciale di cui all'art.3 della legge 4/8/1978 n.440, dal Presidente della Giunta provinciale in conformità del parere stesso. Detto provvedimento comprende la liquidazione dei rimborsi di cui al terzo comma dell'art.6 della legge 4/8/1978 n.440.

Per la immissione in possesso delle terre assegnate, si procede a norma degli artt. 605 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Qualora l'assegnatario non provveda, entro due annate agrarie, alla utilizzazione delle terre assegnate, le Commissioni di cui all'art. 3 della legge 4.8.78, n. 440, su istanza dei proprietari, verificata le condizioni di mancata utilizzazione, propongono al Presidente della Giunta provinciale la revoca dell'assegnazione. Il Presidente della Giunta provinciale decide e, in caso di revoca, notifica quest'ultima all'assegnatario e agli altri richiedenti nei 20 giorni successivi al provvedimento di revoca.

Gli altri richiedenti hanno diritto di riattivare il procedimento innanzi alla Commissione provinciale, in caso di revoca dell'assegnazione, entro sei mesi dalla notificazione del provvedimento di revoca.

Ai componenti la Commissione provinciale, eccettuati i funzionari regionali per i quali vale la normativa regionale vigente in materia, è dovuto, a carico della Regione, un gettone di presenza stabilito nella misura di lire 20.000 al lordo delle ritenute di legge per ogni seduta, con il limite di un solo gettone giornaliero, nonché il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per partecipare alle sedute. Qualora si tratti di viaggio compiuto con mezzo pubblico di linea, le spese sono rimborsate a presentazione dei relativi biglietti. Qualora si tratti di viaggio compiuto con mezzo proprio, le spese sono rimborsate forfettariamente in ragione di 1/5 del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo per ogni chilometro percorso, rimborsando altresì la eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale.

Art. 8 (Utilizzazione delle terre di proprietà dei lavoratori emigrati in Italia o all'estero e dei piccoli proprietari di cui all'art.8 della legge 4/8/1978 n.440)

I lavoratori emigrati in Italia o all'estero che, entro 90 giorni dalla notificazione, si impegnino a coltivare direttamente le terre, hanno diritto alla sospensione per due anni del provvedimento di cui alla presente legge.

Con riferimento alle terre insufficientemente coltivate, i piccoli proprietari, il cui reddito complessivo annuo ai fini IRPEF non superi i 6 milioni di lire, hanno diritto alla sospensione per due anni dei provvedimenti di cui alla presente legge.

La sospensione di cui ai commi precedenti è dichiarata dal Presidente della Giunta provinciale.

Se i soggetti di cui ai precedenti ^{almeno} ~~comma~~ non provvedono alla presentazione di un piano aziendale o interaziendale ^{almeno} 30 giorni prima della scadenza della sospensione, il procedimento per l'assegnazione delle terre prosegue secondo quanto stabilito dagli articoli precedenti. In tale ultimo caso, ed entro 30 giorni dalla scadenza della sospensione, la Commissione provinciale di cui all'art.3 della legge 4/8/1978 n.440 ne dà comunicazione agli altri richiedenti l'assegnazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Anche in caso di presentazione di piano aziendale o interaziendale da parte dei soggetti di cui ai precedenti ^{commi} / del presente articolo, se vi siano domande di altri richiedenti con riferimento alla stessa terra, la Commissione provinciale provvede alla comparazione di cui all'art.7, quarto comma, lettera b) della presente legge.

Art. 9 (Destinatari delle terre e priorità nell'assegnazione)

Le terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate sono assegnate secondo il seguente ordine di priorità:

1) per l'utilizzazione agricola:

- a) alle cooperative singole o associate di coltivatori diretti e/o lavoratori della terra, con preferenza per quelle in cui sono compresi coltivatori e/o lavoratori di età dai 18 ai 45 anni in misura pari almeno a 1/4;
- b) ai coltivatori diretti singoli o associati per fini di ampliamento aziendale;
- c) alle cooperative di giovani costituite ai sensi della legge 1/6/1977 n. 285 e successive modificazioni;
- d) alle società semplici costituite tra imprese familiari coltivatrici per l'esercizio dell'attività agricola;
- e) a qualunque altro richiedente

2) Per la salvaguardia degli equilibri idrogeologici e per la protezione dell'ambiente:

- a) alle Comunità Montane;
- b) alle cooperative singole o associate di coltivatori diretti e/o lavoratori della terra agricoli e forestali, con preferenza per quelle in cui sono compresi coltivatori e/o lavoratori di età dai 18 ai 45 anni in misura pari almeno a 1/4;
- c) alle cooperative di giovani costituite ai sensi della legge 1/6/1977 n. 285 e successive modificazioni;
- d) ai Comuni, singoli o associati;
- e) a qualunque altro richiedente.

Art. 10 (Incentivi finanziari per il ripristino delle condizioni colturali e per l'avvio dei piani aziendali o interaziendali da parte degli assegnatari)

Per il ripristino delle condizioni colturali e per l'avvio dei piani aziendali o interaziendali, agli assegnatari possono essere concessi mutui della durata massima di 20 anni a tasso agevolato sull'intera spesa ammessa. In alternativa, e limitatamente alle cooperative agricole e ai coltivatori diretti, singoli o associati, possono essere concessi contributi in c/capitale fino al 75% della spesa ammessa e mutui della durata massima di 20 anni a tasso agevolato per la parte non coperta dal contributo in c/capitale. Il concorso regionale sugli interessi è concesso nella misura massima stabilita dall'art.18 della legge 9/5/1975 n.153 e dall'art.10, lettera a) della legge 10/5/1976 n.352.

Qualora si tratti di terreni pubblici e l'assegnatario sia un Comune o una Comunità montana, la misura del contributo in c/capitale può essere concessa a totale copertura della spesa ammessa.

Le operazioni di mutuo di cui ai commi precedenti sono coperte dalla garanzia di cui alla legge 2/6/1961 n.454 e successive modificazioni.

Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, titolari o coadiuvanti, soci di cooperative agricole, in età da 18 a 45 anni che siano assegnatari ai sensi della presente legge di terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate nei territori compresi nei perimetri delle Comunità montane, può essere concessa una indennità annua per un periodo non superiore a tre anni, in misura non superiore a lire centomila mensili. L'indennità è cumulabile con gli altri incentivi di cui al presente articolo.

Gli incentivi di cui alla legge regionale 24/7/1978 n.34^{e successive modificazioni} sono cumulabili con quelli previsti dalla presente legge. Il contributo di avviamento di cui al primo comma, lettera a) dell'art.2 della suddetta legge regionale può essere esteso agli assegnatari di cui alle lettere b) e c) del successivo comma del presente articolo e secondo le priorità ivi stabilite.

Gli incentivi finanziari di cui al primo comma del presente articolo sono concessi secondo le seguenti priorità:

- a) alle cooperative di giovani costituite ai sensi della legge 1/6/1977 n.285 e successive modificazioni;
- b) ai coltivatori diretti singoli o associati per fini di ampliamento aziendale, con preferenza per quelli i cui piani siano coerenti agli obiettivi fissati dagli strumenti programmatici regionali, zonali e delle Comunità Montane;
- c) alle cooperative singole o associate di coltivatori diretti e/o lavoratori della terra, con preferenza per quelle in cui sono compresi coltivatori e/o lavoratori di età dai 18 ai 35 anni in misura pari almeno a 1/4;
- d) alle società semplici costituite tra imprese familiari coltivatrici per lo esercizio dell'attività agricola;
- e) ai proprietari o agli aventi diritto di cui all'ultimo comma dell'art.4 della legge 4/8/1978 n.440;
- f) ad ogni altro richiedente.

I contributi in c/capitale di cui al presente articolo sono erogati per il 75% al momento dell'assegnazione e per la restante parte dopo il ripristino e la messa a coltura. L'indennità di cui al precedente quarto comma è erogata per intero al momento dell'assegnazione.

Art. 11 (Delega delle funzioni relative alla corresponsione degli incentivi ed esercizio della stessa)

Alla concessione, liquidazione e pagamento degli incentivi di cui al precedente articolo provvedono, per delega, le Comunità montane o, nel caso in cui le terre assegnate non siano ricomprese, in tutto o in prevalenza, nei perimetri di queste, le Province competenti, in tutto o in prevalenza, per territorio. A questo fino, la Giunta regionale assegna alle Comunità Montane e alle Province le somme autorizzate annualmente in base a criteri di riparto da definire con propria deliberazione sentite le Comunità Montane e le Province, comprendendovi una quota pari al 5% ai fini della copertura delle spese di funzionamento inerenti alle funzioni delegate e comprendendovi, per quanto riguarda le Province, le quote relative al pagamento dei rimborsi di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge 4/8/1978 n.440.

La Giunta regionale ripartisce altresì fra i Comuni, in proporzione alla loro superficie agraria e, in ogni caso, secondo criteri di riparto da definire, sentita l'Associazione regionale dei Comuni con la deliberazione di cui al precedente comma, la somma autorizzata annualmente per la copertura delle spese di funzionamento inerenti alle funzioni ad essi delegate.

La Giunta regionale è autorizzata a concedere anticipazioni alle Comunità montane e alle Province, su loro domanda, per la erogazione da parte di detti enti delegati degli incentivi di cui al precedente articolo.

Dette anticipazioni possono anche essere concesse agli enti delegati di cui all'art.7 della legge regionale 24/7/1978 n.34/ e successive modificazioni, ai fini della corresponsione del contributo di avviamento di cui al primo comma, lettera a), art.2 della suddetta legge regionale agli aventi diritto, compresi gli assegnatari di cui alle lettere b) e c) del sesto comma dell'art.10 della presente legge e secon-

do le priorità ivi stabilite.

Nell'esercitare le funzioni delegate con la presente legge, le Province, le Comunità Montane e i Comuni si attengono alle direttive emanate dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale. Dette direttive hanno valore vincolante se siano stati sentiti gli Enti delegati.

Le direttive vincolanti sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

In caso di inerzia da parte dei Comuni o delle Comunità Montane nell'esercitare una o più funzioni delegate, la Provincia invita detti enti a provvedere entro un congruo termine, trascorso il quale al compimento del singolo atto provvede la Provincia stessa.

In caso di inerzia da parte delle Province nell'esercitare una o più funzioni delegate o i poteri sostitutivi di cui al precedente comma, la Giunta regionale invita le stesse a provvedere entro un congruo termine, trascorso il quale al compimento del singolo atto provvede la Giunta regionale stessa.

In caso di persistente inerzia o di grave violazione della presente legge e delle relative direttive regionali la Regione può, con propria legge, revocare le funzioni delegate, anche nei confronti di singoli Enti.

Gli Enti delegati debbono, nell'emissione di propri atti, fare espressa menzione della delega. Gli atti assunti nell'esercizio delle ~~proprie~~ funzioni delegate hanno carattere definitivo.

Art. 12 (Abrogazione della legge regionale 2/3/1974 n.17 e rinvio alla legge 4/8/1978 n.440)

E' abrogata la legge regionale 2/3/1974 n.17 contenente norme in materia di terre abbandonate.

Per quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni della legge 4/8/1978 n.440.

Art. 13 (Norma transitoria)

Gli incentivi previsti dall'art.10 della presente legge possono essere estesi, su domanda degli interessati, in favore degli assegnatari di terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate concesse in forza di Decreti emessi a partire dal 1° gennaio 1979 ai sensi della legislazione al tempo vigente.

Art. 14 (Finanziamento)

Per la concessione dei benefici di cui alla presente legge, nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980 sono introdotte le seguenti variazioni:

VARIAZIONI IN AUMENTO - Parte Spesa

	COMPETENZA	CASSA
1) c.n.i. "Spesa occorrente per la concessione dei contributi in conto capitale per il ripristino a coltivazione delle terre incolte o insufficientemente coltivate"	L.500.000.000	L.500.000.000
2) c.n.i. "Limite di impegno per la concessione del concorso degli interessi sui mutui agevolati autorizzati per il ripristino a coltivazione delle terre incolte o insufficientemente coltivate"	L.150.000.000	L.150.000.000
3) c.n.i. "Spesa occorrente per la concessione dell'indennità annua agli assegnatari di terre incolte o insufficientemente coltivate"	L. 50.000.000	L. 50.000.000
4) c.n.i. "Spesa occorrente per il pagamento degli oneri di natura generale connessi all'esercizio delle funzioni delegate a favore di Province, Comunità Montane e Comuni ai sensi della normativa regionale di attuazione della legge n. 440/78 sulle terre incolte o insufficientemente coltivate"	L. 2.000.000	L. 2.000.000

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE - Parte Spesa

Cap. 16206 "Finanziamento per programmi di ulteriore sviluppo"	L.702.000.000	L.702.000.000
--	---------------	---------------

A partire dal 1981 le quote ^{di spesa}/relative sono determinate in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci regionali di previsione.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
P.to (Exlifemine)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
P.to (Scanna)

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 2 dicembre 1980
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Tarricone)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
F.to (Bellifemine)

